

Osservatorio sulle fonti

LA PROMOZIONE DELL'EQUILIBRIO TRA DONNE E UOMINI NELLA RAPPRESENTANZA
(ARTT. 55, COMMA 2, E 122, COMMA 1, COST.)*

di Elena Bindi**

1. In occasione di questo nuovo appuntamento delle Università toscane per riflettere sulla riforma costituzionale in itinere, Carlo Fusaro ha fatto circolare qualche giorno prima dell'incontro una traccia di ragionamento molto articolata, ma che in sintesi attecchiva al metodo e al merito di questa riforma costituzionale.

Già alcune considerazioni di Francesco Clementi del 2014 sottolineavano “come prima di analizzare il testo in senso stretto, fosse necessario considerare sia il contesto nel quale il testo nasceva e veniva proposto sia le ragioni di questa scelta, con tratti in qualche modo di radicalità rispetto al passato”¹. Senza ripercorrere vicende assai note, quali, ad esempio, lo stallo politico conseguente al tripolarismo uscito dalle urne nelle elezioni politiche del febbraio 2013, la ri-elezione del Presidente Napolitano per superare appunto questo stallo politico prima mai verificatosi, non si può che condividere l'opinione di chi ritiene le riforme politiche e costituzionali come un *prius* ineludibile².

Del resto, come avevo già affermato in un precedente incontro³, nel momento storico di forte crisi sociale ed economica, la crisi delle istituzioni rappresentative si riflette ineludibilmente sulle norme costituzionali che le fondano, a prescindere dalle supposte “colpe” della Costituzione. E quando questo accade, la modifica della Costituzione diviene lo strumento per ritrovare -proprio nel fatto del cambiamento - la coesione e i riferimenti perduti⁴.

Renzi e la sua maggioranza, almeno apparentemente, non hanno voluto percorrere la strada di fare da soli le riforme, a differenza del centrosinistra nel 2001 e del centrodestra nel 2005⁵ e, a fronte del tripolarismo, hanno cercato di trovare l'accordo con quella parte dell'opposizione che si mostrava più aperta al dialogo (il centrodestra di Berlu-

* Intervento al quarto Seminario delle Università toscane sulla riforma costituzionale, Firenze, 15 febbraio 2016.

** Professoressa di istituzioni di diritto pubblico nell'Università degli Studi di Siena.

¹ F. CLEMENTI, *Non un Senato “federale”, ma un Senato “federatore”*. Prime note sul disegno di legge di riforma costituzionale del Governo Renzi, Relazione tenuta al Seminario “La nuova stagione di riforma costituzionale” organizzato dall'Associazione “Confronti costituzionali” il 10 aprile 2014 presso il Senato della Repubblica, pubblicata su *Federalismi.it*, n. 8 del 16/04/2014.

² F. CLEMENTI, *op. cit.*

³ E. BINDI, *Alcune riflessioni sulla riforma costituzionale: dal disegno di legge governativo al testo approvato in prima lettura al Senato*, in www.osservatoriosullefonti.it, n. 3/2014.

⁴ A. PISANESCHI, *Diritto costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2014, p.62 ss. Sul punto v. anche R. TARCHI, *Il disegno di legge di riforma costituzionale n. 1429 del 2014. Osservazioni sparse di carattere procedurale e sostanziale*, in www.osservatoriosullefonti.it, n. 2/2014, p. 1 ss.

⁵ Ancora M. AINIS, *Rivoluzione fa rima con Costituzione*, in *L'Espresso*, 5 settembre 2014, “che ricorda come questo sia stato “il peccato mortale commesso dal centrosinistra nel 2001, dal centrodestra nel 2005”.

Osservatorio sulle fonti

sconi), stante la chiusura aprioristica dell'altra forza di opposizione (il movimento Cinque Stelle).

È vero che le riforme più che condivise tra maggioranza e opposizione sembrano imposte dall'alto, da quei pochi attori che ne sono i veri protagonisti. Ma è altrettanto vero che la maggioranza ha comunque presentato un disegno di legge di revisione costituzionale che ha cercato di riunire e sintetizzare “quanto di più condiviso vi è stato nelle proposte degli ultimi trenta anni, fino ad arrivare alla relazione della Commissione per le riforme costituzionali del Governo Letta”⁶.

Rimane il problema della legittimazione delle camere nel procedere alle riforme costituzionali dopo che la sentenza n. 1 del 2014 ha dichiarato incostituzionale il sistema elettorale sulla base del quale sono state elette. Si può dubitare della opportunità politica che questo Parlamento “possa incidere sulle strutture portanti della nostra democrazia parlamentare”⁷, ma non della legittimità giuridica della sua attività legislativa, anche di rango costituzionale⁸. Il Parlamento «in quanto esiste è sovrano, non può essere “poco sovrano” ed è difficile immaginare un parlamento a competenza limitata»⁹. E tenendo conto del contesto ordinamentale in cui si colloca l'attuale tentativo di revisione organica della Costituzione, sembra recuperare terreno anche l'opinione circa la sua opportunità politica¹⁰.

⁶ F. CLEMENTI, *op. cit.*

⁷ Sul contesto determinato dalla pronuncia della Corte, cfr. A. PACE, *I limiti di un Parlamento delegittimato*, in *Osservatorio Aic*, 1/2014, marzo 2014), secondo il quale «sembrerebbe che le istituzioni parlamentari abbiano dimenticato di essere state delegittimate dalla dichiarazione d'incostituzionalità del Porcellum»; e ribadisce che è «assolutamente inconcepibile che un Parlamento delegittimato possa incidere sulle strutture portanti della nostra democrazia parlamentare»; in tal senso anche A. SAITTA, *Riforme costituzionali e sorte del costituzionalismo*, in *Giurcost.org*, 28 aprile 2014, che si domanda «a quale modello di costituzionalismo ci si possa rifare per riconoscere alle Camere incostituzionalmente elette la prospettiva del completamento della legislatura, per di più auspicando la modifica profonda dell'impianto organizzativo dei poteri costituzionali»; con particolare riferimento al contesto ordinamentale in cui si colloca l'attuale tentativo di revisione organica della Costituzione S. PANIZZA, *Il procedimento di revisione costituzionale nell'esperienza dell'attuale legislatura*, in *dirittifondamenti.it*, 28/5/2015, p. 23, il quale richiamando Pace e Saitta, sottolinea come paia “difficile, al riguardo non convenire con quanti hanno osservato come strida un'opera organica di revisione della Costituzione con la sua effettuazione ad opera di un Parlamento (ormai) così poco legittimato, per non dire francamente delegittimato”.

⁸ Del resto, la Corte costituzionale, come è noto nel paragrafo 7 della sentenza n. 1 del 2014, afferma che la sentenza non incide sugli atti che verranno adottati dalle Camere prima che si svolgano le nuove consultazioni elettorali, perché vale il principio di continuità degli organi costituzionali come testimoniato, nel caso del Parlamento, dall'istituto della *prorogatio*: per rilievi critici sul punto v. G. SERGES, *Spunti di giustizia costituzionale a margine della declaratoria di illegittimità della legge elettorale*, in *Osservatorio Aic*, 1/2014, 21 marzo 2014; M. PERINI, *Incostituzionalità della legge elettorale ed effetti sulle camere e sulla loro attività: il punto di vista del diritto parlamentare*, in *Rass. Parl.*, 2014, p. 305 ss., e volendo E. BINDI, *Test di ragionevolezza e tecniche decisorie della Corte costituzionale (a margine della dichiarazione di incostituzionalità della legislazione elettorale)*, in *Ianus.it*, 2014, fasc. 10.

⁹ Così G. GROTTANELLI DE' SANTI, *Brevi osservazioni sull'attualità politico-costituzionale*, in *Osservatorio Aic*, 1/2014, aprile 2014.

¹⁰ Espressa da F. CLEMENTI, *op. cit.*

Osservatorio sulle fonti

2. Con riferimento al merito della riforma, senza ripetere quanto sostenuto nei precedenti seminari¹¹, mi soffermerò sul tema delle misure promozionali della rappresentanza politica femminile.

Nel testo approvato in prima lettura al Senato l'8 agosto 2014, è stato infatti inserito, nell'art. 55 Cost., il secondo comma che recita: «Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza». Né il testo del disegno di legge presentato dal Governo e neanche il testo della Commissione Affari costituzionali prevedevano alcunché al riguardo; del resto, neppure il testo della bozza Violante e il testo sottoposto al referendum nel 2006, avevano introdotto alcun principio di riequilibrio tra uomini e donne nella rappresentanza politica. Per ritrovare un precedente in tal senso, bisogna risalire al testo della Bicamerale D'Alema dove all'art. 55, si stabiliva: «La legge promuove l'equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi»¹².

Come è altrettanto noto, dopo il fallimento della Bicamerale D'Alema, nell'art. 51 Cost. fu comunque inserito con la legge cost. n. 1 del 2003, il seguente periodo: «Tutti cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra uomini e donne»¹³. E questa modifica trovava la sua ragione d'essere nella necessità di superare la netta chiusura della Corte costituzionale nei confronti dell'applicazione dell'uguaglianza sostanziale in materia elettorale (sent. n. 422 del 1995).

Per raggiungere questo obiettivo, sarebbe bastato interpretare il testo costituzionale del 1948 ricorrendo alla lettura sistematica dell'art. 3, comma 2, con l'art. 51, comma 1, vecchio testo, ma si è preferito esplicitare quanto i giudici costituzionali non avevano voluto cogliere¹⁴.

Nel testo costituzionale aveva, peraltro, già fatto ingresso una norma programmatica diretta a promuovere azioni incidenti sul versante della rappresentanza politica femminile, norma introdotta da una delle leggi di riforma del Titolo V (l. cost. n. 3 del 2001). Nel comma 7 del novellato articolo 117 Cost., si legge infatti che «le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella

¹¹ Ai quali si rinvia: E. BINDI, *L'esigenza di rafforzamento dell'esecutivo: alla ricerca del tempo perduto*, in www.osservatoriosullefonti.it, n. 2/2014; EAD., *Alcune riflessioni sulla riforma costituzionale*, cit.; EAD., *Sistema elettorale e garanzie costituzionali delle opposizioni*, ivi, n. 1/2015.

¹² Cfr. Vd. Servizio Studi del Senato, *In tema di riforma costituzionale: cinque testi a confronto (1997-2014)*, aprile 2014, n. 126, p. 15.

¹³ Art. 1 l. cost. 30 maggio 2003, n.1.

¹⁴ Come sottolinea L. GIANFORMAGGIO, *Eguaglianza formale e sostanziale: il grande equivoco (a proposito della sentenza n. 422/1995 della Corte costituzionale)*, in *Foro it.*, 1996, I, coll. 1961 ss., il secondo comma dell'art. 3, parla di rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono «l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese», l'art. 51, primo comma, poi, riferendosi ai «cittadini dell'uno e dell'altro sesso» non attiene obbligatoriamente al divieto di distinzioni fondate sul sesso (uguaglianza formale), ma potrebbe implicare la *necessaria presenza* di entrambi i sessi e giustificare di conseguenza *misure atte a riequilibrare* la presenza del sesso di fatto escluso.

Osservatorio sulle fonti

vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive”¹⁵.

Anche oggi mettendo mano alla riforma della seconda parte della Costituzione si è sentito il bisogno di introdurre un ulteriore principio programmatico che promuove l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza, rafforzando in tal modo il principio della parità di accesso alle cariche elettive, già previsto dall’art. 51, comma 1¹⁶.

Del resto, anche in questo caso, come in occasione della riforma dell’art. 51, l’inserimento in Costituzione di una norma dalla finalità promozionale può imbattersi in un atteggiamento oppositivo del legislatore e non è detto che raggiunga l’obiettivo di un riequilibrio di genere, come ha dimostrato il legislatore statale, alla prima occasione utile dopo la riforma dell’art. 51. Nella legge n. 270 del 2005 non si inserì, infatti, alcuno strumento volto a realizzare un riequilibrio nella rappresentanza femminile in Parlamento, sebbene una misura promozionale della presenza femminile fosse contemplata nel progetto originario¹⁷.

Detto ciò, non si vuol sottovalutare l’importanza dell’introduzione di principi promozionali di misure di riequilibrio di genere nella rappresentanza. Senza dubbio, le riforme costituzionali sia dell’art. 117, comma 7, che dell’art. 51, comma 1, hanno inciso sul mutamento giurisprudenziale della Corte costituzionale (v. le sentt. n. 49/2003 e n. 4/2010), ma gli eccessivi entusiasmi suscitati dal mutato quadro costituzionale, oggi come ieri, vanno tuttavia ridimensionati.

Ciò non toglie che la riforma costituzionale in itinere al riguardo sembri aver già dato i suoi frutti¹⁸: la nuova legge elettorale (l. n. 52 del 2015, dal titolo “Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati, c.d. *Italicum*), la quale non prevedeva nel testo iniziale misure efficaci di riequilibrio¹⁹, ha poi introdotto meccanismi di riequilibrio

¹⁵ L. CARLASSARE, *L’integrazione della rappresentanza: un obbligo per le Regioni*, in L. CARLASSARE - A. DI BLASI - M. GIAMPIERETTI, *La rappresentanza democratica nelle scelte elettorali delle Regioni*, Padova, Cedam, 2002, p. 1 ss.; M. CARTABIA, *Il principio di parità fra uomini e donne nell’art. 117, 7° comma*, in T. GROPPI - M. OLIVETTI, (a cura di), *La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo V*, Torino, 2003, 129 ss. In tema di provvedimenti adottati dalle Regioni in materia elettorale, v. E. CATELANI, *La legislazione elettorale regionale con riferimento al principio delle pari opportunità*, in P. CARETTI, (a cura di), *Osservatorio sulle fonti 2005*, Torino, 2006, p. 129 ss.

¹⁶ V., però, A. FALCONE, *Misure di riequilibrio di genere nel disegno di revisione costituzionale e nella recente legislazione in materia elettorale e di finanziamento ai partiti politici*, in *forumcostituzionale.it*, 22/12/2015, p. 2, secondo la quale la modifica del secondo comma dell’art. 55 Cost. non pare aggiungere nulla a quanto già previsto dall’art. 51, comma 1.

¹⁷ Sul punto v. M. D’AMICO, *I diritti contesi*, 2008, Franco Angeli, Milano, p. 119. Sul sistema elettorale e le proposte di riforma v. E. LEHNER, *Il diritto di voto dopo la conquista della “zona franca”*, in *Giur. cost.* 2014, p. 54 ss.

¹⁸ Cfr. quanto affermato il 30 luglio 2014 dalla seconda firmataria Cirinnà, secondo la quale “questa importante modifica costituzionale impone necessariamente il recepimento di tale principio anche all’interno della nuova legge elettorale.[...] Il testo dell’*Italicum* approvato dalla Camera andrà, quindi, modificato perché la mancata alternanza sui listini e sui capolista non garantisce affatto” un equilibrio tra uomini e donne nella rappresentanza (www.monicacirinnà.it/cms/senato-della-repubblica/).

¹⁹ Infatti, nella prima versione dell’*Italicum*, erano state introdotte misure inadatte a realizzare un riequilibrio di genere, in quanto potenzialmente inefficaci nel caso in cui le candidate fossero state collocate agli ultimi posti delle liste: cfr. L. TRUCCO, *Il sistema elettorale “Italicum-bis” alla prova della*

Osservatorio sulle fonti

di genere nel sistema elettorale della Camera dei deputati, seguendo un percorso inverso rispetto alla legge n. 270 del 2005.

Nella sua versione definitiva sono stati infatti previsti meccanismi assai incisivi per assicurare l'effettivo riequilibrio di genere; in particolare:

i candidati devono essere presentati, in ciascuna lista, in ordine alternato per sesso (art. 1, comma 1, lett. *b*);

i capolista dello stesso sesso non devono eccedere il sessanta per cento del totale in ogni circoscrizione (art. 1, comma 1, lett. *b*), «con arrotondamento all'unità più prossima» (art. 2, comma 10);

l'elettore può esprimere fino a due preferenze, per candidati di sesso diverso tra quelli che non sono capolista (art. 1, comma 1, lett. *c*). Come precisa l'art. 2, comma 4, «In caso di espressione della seconda preferenza, *a pena di nullità* della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo» (corsivo non testuale);

nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista, nessun sesso può essere rappresentato in misura superiore al 50%, «con arrotondamento all'unità superiore» (art. 2, comma 10).

Più che la preferenza di genere merita attenzione la previsione secondo la quale «*i capolista dello stesso sesso non eccedono il 60 per cento del totale in ogni circoscrizione*»; (art. 1, comma 1, lett. *b*). Rimane perciò almeno il 40% dei capolista riservato all'altro sesso, e nella specie alle donne, che costituiscono il sesso sottorappresentato.

Come giustamente è stato evidenziato, ciò che rileva ai fini dell'elezione non è tanto il numero di preferenze riportato, quanto l'essere capolista. È evidente che netto è lo scarto con riferimento alla possibilità di essere eletti, tra i capilista e i candidati «normali». Il candidato normale, difatti, «può candidarsi in un solo collegio» (a differenza del capolista che può candidarsi in più collegi, fino a un massimo di dieci²⁰), «e per potere concorrere ad essere eletto non solo dovrà raccogliere le preferenze, ma dovrà sperare o che nel suo collegio siano assegnati almeno due seggi», altrimenti l'unico seggio va al capolista «oppure che il capolista scelga di essere proclamato eletto in un altro collegio»²¹.

3. Con la riforma in itinere si interviene altresì sul primo comma dell'art. 122, inserendo un ultimo periodo che sancisce: «La legge della Repubblica stabilisce i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza»²².

sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, in *Consulta online*, Studi, 2015, fasc. I, p. 292. Sul requisito della parità di genere, con riferimento ai lavori preparatori dell'*Italicum*, cfr. l'audizione di Gino Scaccia presso la Commissione Affari costituzionali del Senato, resoc. sten., 19 novembre 2014, p. 29.

²⁰ Cfr. art. 1, comma 1, lett. *b*, dove si legge che «nessuno può essere candidato in più collegi, neppure di altra circoscrizione, salvo i capolista nel limite di dieci collegi».

²¹ G. CANALE, *Italicum: in viaggio verso Itaca, sognando la California (una prima lettura critica della 52/2015)*, in *Consulta online*, Studi, 2015, fasc. II, pag. 445.

²² Anche di questa modifica, approvata alla camera il 12 febbraio 2015, non vi era traccia nei precedenti testi di riforma, se si esclude ancora il testo della Bicamerale D'Alema, dove però si statuiva

Osservatorio sulle fonti

Anche in questo caso si introduce un'ulteriore norma programmatica diretta ad assicurare pari opportunità tra uomini e donne anche se, del resto, il legislatore nazionale (almeno, come si è visto, fino alla recente legge elettorale per la Camera, n. 52 del 2015), che non si era mostrato molto attento ad agevolare la presenza femminile in Parlamento, si era concentrato invece, non a caso, nel realizzare un equilibrio nelle Istituzioni politiche degli enti territoriali regionali, provinciali e comunali.

Come è noto, è stato proprio con la legge n. 215 del 2012, che il legislatore statale, nel fissare i principi fondamentali in materia elettorale regionale (in base all'art. 122 Cost. che prevede la competenza concorrente stato-regioni) da un lato, ha contemplato un principio diretto a realizzare le pari opportunità mediante le norme contenute nelle legislazioni elettorali regionali, dall'altro, oltre a modificare le regole disciplinanti il procedimento di elezione dei Consigli comunali, ha stabilito nuove regole relative alle modalità di costituzione delle Giunte dei medesimi Enti.

Inoltre, per cercare di porre rimedio alle oscillazioni della giurisprudenza amministrativa, che talvolta ha avallato le scelte delle Amministrazioni, frenando il già lento cammino verso un riequilibrio di genere nella rappresentanza²³, il Parlamento è di nuovo intervenuto dando attuazione dell'art. 51 Cost., mediante l'introduzione di norme che vincolano i partiti nella predisposizione delle liste dei candidati alla carica di consigliere metropolitano e di consigliere provinciale (l. n. 56 del 2014 in tema di Città metropolitane e di riordino delle Province). Con l'occasione, il legislatore statale è tornato ad occuparsi della rappresentanza tra i sessi negli organi di Giunta comunali stabilendo che "Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato *in misura inferiore al 40 per cento*, con arrotondamento aritmetico" (art. 1, comma 137 l. n. 56 del 2014). Mediante la previsione di una precisa "quota", almeno per i Comuni di significativa dimensione, il legislatore ha voluto innanzitutto limitare la discrezionalità dei Sindaci nel momento di formazione delle Giunte, momento in cui, a fronte di blande o assenti previsioni statutarie al riguardo, la presenza femminile viene limitata in modo considerevole, se non del tutto annullata.

Nel difficile cammino verso un effettivo riequilibrio di genere, l'inserimento nell'art. 122 di una ulteriore disposizione diretta a promuovere l'equilibrata rappresentanza tra donne e uomini, persegue dunque lo scopo di indurre le Regioni, che ancora ne sono prive, a dotarsi di adeguati strumenti perequativi²⁴. Tanto più che nelle more della revisione costituzionale, il legislatore statale è difatti intervenuto con la legge n. 20 del 15 febbraio 2016, e questa volta non si è limitato a contemplare generici principi diretti a realizzare le pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive, come nel 2012, ma ha

con riferimento alla legge regionale: «La legge regionale promuove l'equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi» (art 122, il comma 7).

²³ Cfr. B. PEZZINI, *Tra politica e giurisdizione: natura (e "genere") dell'atto politico e del suo sindacato giurisdizionale. A proposito del controllo giurisdizionale sul rispetto dell'equilibrio di genere nella composizione del governo*, in *Scritti in onore di Antonio D'Atena*, Giuffrè, Milano, tomo IV, p. 2453 ss.

²⁴ Anche se vi è chi in dottrina ha sottolineato come la nuova formulazione dell'art. 122, comma 1, meno stringente rispetto a quella dell'art. 117, comma 7 e assimilabile a quella dell'art. 51, comma 1, Cost., «potrebbe condizionare 'al ribasso' tali scelte»: cfr. A. FALCONE, *op. cit.*, p. 6.

Osservatorio sulle fonti

previsto che le Regioni a statuto ordinario, nel disciplinare con legge il proprio sistema elettorale, promuovano le pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di *misure specifiche* a seconda dei diversi sistemi elettorali regionali, quali le quote di lista, l'espressione della cd. "doppia preferenza" e l'alternanza tra candidati di sesso diverso.

4. Da questo veloce esame dell'evoluzione del quadro costituzionale concernente le norme promozionali del riequilibrio di genere nella rappresentanza emerge come le modifiche degli articoli 55, comma 2, e 122, comma 1, Cost., assumono il significato di ulteriore richiamo per il legislatore nel realizzare l'uguaglianza sostanziale nella rappresentanza, attraverso azioni positive dirette a rimuovere gli ostacoli che impediscono una effettiva partecipazione delle donne alla vita politica del paese. Tanto che negli ultimi interventi legislativi in materia, adottati ancor prima della conclusione dell'iter di riforma costituzionale, ma da essa senz'altro influenzati, sono state introdotte nel nostro ordinamento misure specifiche di riequilibrio nella rappresentanza.

Rimane sempre aperto il dibattito su quali misure siano le più appropriate e soprattutto assai delicato diviene il controllo della Corte costituzionale, chiamata a stabilire quali limiti incontri l'intervento del legislatore, in termini di ragionevolezza e proporzionalità, intervento che concernendo azioni positive dovrebbe avere comunque durata temporale limitata, trovando la sua ragione d'essere negli stretti confini della sussistenza della ragione di svantaggio.

Infine non va mai persa di vista la bussola che dovrebbe guidare i diversi operatori del diritto in questo difficile percorso, espressione di quell'esigenza già invocata dalla Corte nella sent. n. 422 del 1995: l'importanza di individuare misure non necessariamente legislative, in grado di agire sulle differenze di condizioni culturali, economiche e sociali. Con la precisazione che, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte nella sent. n. 422 del 1995, le misure riequilibratrici imposte per legge non sono incostituzionali, ma possono non essere gli unici strumenti idonei al raggiungimento della parità di genere. Non si può infatti sottovalutare il peso decisivo che a questo scopo possono esercitare i provvedimenti *liberamente adottati dai partiti politici*.

Dall'*impegno* dei partiti non si può dunque prescindere, i quali possono, se vogliono, fare buon uso del loro diritto di auto-organizzazione, proprio al fine di riequilibrare la presenza femminile nelle liste elettorali, come testimonia la percentuale di donne elette in Parlamento nell'attuale legislatura, circa il 30% , la maggiore presenza parlamentare femminile nella storia repubblicana, e nonostante le elezioni si siano svolte ancora con un sistema elettorale (la l. n. 270 del 2005) che aveva volutamente dimenticato qualsiasi misura di riequilibrio della rappresentanza politica delle donne.